

ALLEGATI

ALLEGATO 1

N.B. – REVOCATO !

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 marzo 1984, n.88
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 19 maggio 1984, n. 21

Costituzione della riserva naturale «Cavagrande del Cassibile», ricadente nei comuni di Noto, Siracusa ed Avola.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dal D.A. 13 luglio 1990.

Decr. Ass. 13 marzo 1985 ASS. TERRITORIO - (Proroga termine art. 5 del presente)

Decr. Ass. 28 marzo 1986 ASS. TERRITORIO - (Ulteriore proroga termine art. 5 del presente)

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge, occorre procedere alla costituzione della riserva naturale «Cavagrande del Cassibile» nei comuni di Noto, Siracusa ed Avola;

Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nelle sedute del 20 dicembre 1983, del 20 aprile 1983 e del 13 marzo 1984, si è espresso in ordine alla tipologia ed alla delimitazione dell'area della riserva predetta, indicando, altresì, quale soggetto, cui affidare la gestione, la A.FF.DD.R.S.;

Vista la nota dell'A.FF.DD.R.S. n. 473 del 4 febbraio 1983 con la quale l'Azienda medesima dichiara la propria disponibilità ad assumersi l'affidamento della gestione della riserva in questione;

Ritenuto di condividere le proposte;

Decreta:

Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale «Cavagrande del Cassibile», ricadente nei comuni di Noto, Siracusa ed Avola.

Art. 2

La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata ai fini di conservare la vegetazione naturale, ripristinare la vegetazione forestale mediterranea nonché di difendere ed incrementare la fauna mediterranea.

Art. 3

Le aree destinate a riserva e a prereserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnate nella cartografia in scala 1:25.000 (fogli I.G.M. 277 IV N.O. e 277 IV N.E.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a prereserva.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e prereserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino alla approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.

Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78 sugli immobili esistenti, purchè muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.

Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della prereserva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 14 marzo 1984.

SARDO INFIRRI

ALLEGATO - [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 19 maggio 1984, n. 21].

vedi anche:

Decr. Ass. 13 marzo 1985 ASS. TERRITORIO - Proroga termine art. 5 del presente

Decr. Ass. 13 luglio 1990 ASS. TERRITORIO - Revoca del presente

ALLEGATO 2

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 30 maggio 1987, n. 828

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 22 agosto 1987, n. 37

Regolamento concernente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti relativi alla riserva naturale «Cavagrande del Cassibile», ricadente nei comuni di Noto, Siracusa ed Avola.

N.B. – QUESTO REGOLAMENTO, VERRA' ANCHE ALLEGATO AL VIGENTE DECRETO DI COSTITUZIONE DELLA RISERVA (D.A. 649/90, ALLEGATO N. 5). IN QUEL DECRETO (D.A. 649/90) SARANNO APPORTATE DELLE MODIFICHE AL PRESENTE DECRETO, QUI COMUNQUE RIPORTATE.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 2 del 1978;

Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981;

Visto il proprio D.A. n. 88 del 14 marzo 1984, con il quale è stata costituita, ai sensi dell'art. 31 della citata legge regionale n. 98/81, la riserva naturale «Cavagrande del Cassibile», ricadente nei comuni di Noto, Siracusa e Avola;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20 della citata legge regionale n. 98/81, occorre procedere alla emanazione del regolamento recante le modalità d'uso ed i divieti della riserva naturale di che trattasi;

Visti i propri DD.AA. n. 95 del 13 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 30 marzo 1985 e n. 155 del 28 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 31 maggio 1986, con i quali è stato prorogato il termine fissato all'art. 5 del D.A. n. 88/84 sopra citato;

Premesso che:

- il suddetto schema di regolamento è stato inviato ai comuni interessati, per la pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 98/81 citata;
- la procedura di pubblicità espletata è conforme alla citata vigente normativa;
- avverso il suddetto schema di regolamento sono state prodotte n. 7 osservazioni;

Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nella seduta del 26 maggio 1987, ha espresso il proprio parere in ordine al regolamento citato ed alle osservazioni contro di esso prodotte, ritenendo di accogliere, per assicurare una disciplina omogenea nelle varie riserve naturali della Regione, le osservazioni aventi validità generale, anche se non presentate avverso il presente schema di regolamento;

Ritenuto di condividere il parere espresso dal Consiglio regionale citato nella seduta del 26 maggio 1987;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il regolamento, recante modalità d'uso e divieti, relativo alla riserva naturale «Cavagrande del Cassibile» nel testo che, allegato al presente decreto, forma parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 30 maggio 1987.

PLACENTI

Allegato:

RISERVA NATURALE ORIENTATA «CAVAGRANDE DEL CASSIBILE»

MODALITA' D'USO E DIVIETI

Capo I

Disposizioni relative alla riserva

Art. 1

Nel territorio della riserva è consentito:

a) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo su immobili già esistenti all'interno della riserva nonché mutamenti di destinazione d'uso purchè funzionali con le finalità della riserva stessa o scaturenti da esigenze di conduzione delle aziende agricole compatibili con le finalità della riserva;

b) realizzare interventi di ristrutturazione edilizia;

c) esercitare le attività agricole esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tipiche e tradizionali della zona, con esclusione di nuovi impianti di serre.

Esercitare attività zootecniche non condotte su scala industriale;

d) esercitare il pascolo nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del bosco;

e) effettuare ogni attività non elencata al successivo articolo 2.

Le opere relative ai punti a) e b), salvo quelle di manutenzione ordinaria, non possono essere intraprese senza nulla osta dell'Assessorato regionale territorio e ambiente che lo rilascia previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Il rilascio da parte delle competenti autorità amministrative di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nulla osta.

I mutamenti di coltura di cui al punto c) potranno essere realizzati previa autorizzazione dell'ente gestore.

L'esercizio del pascolo di cui alla lettera d) richiede apposita autorizzazione da parte dell'E.G., il quale determina i limiti temporali, le zone e il numero dei capi di bestiame ammissibile, eventualmente distinti anche per tipi e fissa un termine per la presentazione delle domande di autorizzazione.

Resta in ogni caso salvo il diritto dei proprietari di richiedere un corrispettivo ai titolari delle autorizzazioni di esercizio del pascolo.

Art. 2

Nel territorio della riserva è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni o effettuare qualsiasi altra trasformazione edilizia del territorio ivi compresa l'apertura di nuove strade, piste, nonché allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti;

b) prelevare sabbia, terra o altri materiali;

c) esercitare la caccia, l'uccellazione e la pesca.

Qualora si verificino fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali, dannose alle colture, l'ente gestore può predisporre piani di prelievo. I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

La pesca sportiva può essere autorizzata dall'ente gestore, con la prescrizione di modalità che garantiscano la conservazione dell'ecosistema fluviale;

d) danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi e uova;

e) asportare o danneggiare piante o parti di esse;

f) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora della zona. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale territorio ed ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;

g) introdurre veicoli di qualsiasi genere;

h) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

i) accendere fuochi all'aperto;

l) praticare il campeggio;

m) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

n) introdurre cani anche se al guinzaglio o altri animali domestici;

o) raccogliere o manomettere fossili o minerali;

p) allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti;

q) recintare proprietà se non con siepi a verde e/o materiali naturali, con esclusione di cordoli di cemento armato, paletti e filo spinato;

r) svolgere attività pubblicitaria mediante affissione di manifesti o cartelloni non autorizzati dall'ente gestore;

s) portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione delle autorità di P.S. - Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessità di attraversamento della riserva, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia;

t) modificare il regime delle acque o la loro composizione;

u) esercitare attività estrattive.

E' ammessa deroga:

- ai divieti di cui alle lettere b), d), e) e p) per scopi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dall'ente gestore, nonché per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione degli interventi demandati all'ente gestore;

- al divieto di cui alla lettera g) solo per motivi di pubblico servizio;

- al divieto di cui alla lettera i) per le necessità inerenti i lavori agricoli e soltanto nell'ambito dei terreni coltivati;

- ai divieti di cui alle lettere g) e p) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;

- al divieto di cui alla lettera e) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche, salvo il rispetto delle formazioni vegetali naturali.

Il taglio di alberi forestali può essere effettuato, previa autorizzazione dell'ente gestore;

- al divieto di cui alla lettera t) per esigenze di attività agricole e zootecniche, previa autorizzazione dell'ente gestore;
- al divieto di cui alla lettera n) per i cani destinati a guardia di eventuali abitazioni o di greggi.

Capo II

Disposizioni relative all'area di protezione (pre-riserva)

Art. 3

L'area di protezione della riserva (pre-riserva) è destinata ad usi prevalentemente agro-silvo-pastorali.

In essa potranno altresì prevedersi strutture ricreative turistiche e sportive, destinate a fruizione collettiva.

Dovrà prevedersi, inoltre, la realizzazione di un centro di visita con parcheggio contiguo di adeguata ampiezza.

Art. 4 (*Il terzo capolinea è riportato con le modifiche apportate dal D.A. 13 luglio 1990, n. 649 (decreto di costituzione), che ha sostituito “di cui all’art. 28 legge regionale entro 180 giorni” con “di cui all’art. 23, legge regionale n. 14/88 entro 180 giorni”*).

Per le aree di protezione della riserva (pre-riserva) i comuni interessati di intesa fra loro presenteranno all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un piano di utilizzazione che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto di costituzione della riserva e del presente regolamento, prevederà iniziative di valorizzazione da individuarsi fra quelle previste nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 98/81.

Il piano dovrà garantire una armonica integrazione del territorio dell'area di protezione della riserva (pre-riserva), nel sistema di tutela ambientale della riserva.

Il piano dovrà essere proposto all'Assessorato regionale territorio e ambiente con le procedure di cui all'art. 23, legge regionale n. 14/88 entro 180 giorni dall'avvenuta notifica del decreto di approvazione del regolamento contenente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti da osservarsi nella riserva.

Il piano di utilizzazione, che deve avere le caratteristiche di piano particolareggiato, nella previsione della localizzazione delle iniziative e dovrà prevedere per nuovi insediamenti di qualsiasi tipo una fascia di rispetto di metri 100 dal confine della riserva ad eccezione di prescrizioni più restrittive, dovrà utilizzare prioritariamente gli immobili eventualmente esistenti.

Il piano dovrà contenere altresì prescrizioni in rapporto alla tipologia costruttiva ed all'ambientazione delle costruzioni nonché una disciplina specifica relativa ai limiti ed alle caratteristiche di manufatti necessari alle attività agricole.

Il piano è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

I provvedimenti di concessioni o di autorizzazioni relativi a progetti conformi al piano approvato sono comunicati dal comune competente all'ente gestore ed al Corpo forestale della Regione

Siciliana ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 21 della legge regionale 52 del 21 agosto 1984.

Art. 5

Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è consentito:

a) esercitare le attività agricole, zootecniche esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere previamente autorizzati dall'ente gestore;

b) nelle more dell'approvazione del piano di utilizzazione di cui al precedente articolo 5 è consentito:

1) effettuare gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.

Quando gli interventi suddetti comportano modificazioni dell'aspetto esterno degli edifici i relativi progetti dovranno essere sottoposti al nulla osta dell'ente gestore;

2) effettuare gli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 20 della legge regionale n. 71/78 nonchè nuove costruzioni strettamente necessarie alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Art. 6

Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è vietato:

a) esercitare attività estrattive;

b) apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali;

c) tagliare alberi forestali, salvo autorizzazione dell'ente gestore;

d) bruciare stoppie a distanza inferiore a mt. 200 dal confine della riserva;

e) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

f) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

g) esercitare la caccia e l'uccellazione.

Qualora si verificano fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali, dannose alla colture, l'ente gestore può predisporre piani di prelievo.

I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;

h) introdurre specie animali estranee alla fauna o alla flora tipiche e proprie della zona; eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere previamente autorizzata dall'Assessorato regionale territorio ed ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Capo III

Disposizioni comuni alla riserva ed all'area di protezione (pre-riserva)

Art. 7 (Così come modificato dal decreto di costituzione della riserva (D.A. n. 649/90), che dopo la frase “I progetti di opere pubbliche,” ha tolto l’inciso “fatta eccezione per quelle di interesse nazionale”).

I progetti di opere pubbliche, da effettuarsi nel territorio della riserva e dell'area di protezione (pre-riserva) devono essere preventivamente autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che ne valuta la compatibilità con le finalità istitutive, con le disposizioni del presente regolamento e con le indicazioni del piano di cui all'art. 4.

Art. 8

La realizzazione da parte di soggetti privati di teleferiche, funivie, elettrodotti, acquedotti e di qualsiasi altra opera non prevista negli articoli precedenti è consentita soltanto per lo svolgimento di attività previste dal presente regolamento e indicate dal piano di cui all'art. 4 o dal provvedimento di affidamento della riserva, con le procedure di cui al precedente art. 7.

Art. 9

Nelle aree della riserva ed in quelle di protezione (pre-riserva) limitazioni ed eventuali prescrizioni, conseguenti al rispetto delle leggi a tutela del paesaggio, nell'esercizio delle attività agricole, saranno associate a contributi per i maggiori costi che gli agricoltori sono costretti ad affrontare.

vedì anche:

Decr. Ass. 13 luglio 1990 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale «Cavagrande del Cassibile»

ALLEGATO 3

N.B. – REVOCATO !

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 maggio 1988, n. 736
G.U.R.S. 25 giugno 1988, n. 28

Costituzione della riserva naturale «Cavagrande del Cassibile», ricadente nel comune di Avola. Modalità d'uso e divieti.

N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO con i decreti del 10/04/1989 e del 13/07/90.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 1978;
Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981 ed, in particolare, l'art. 31 che prevede l'istituzione della riserva naturale «Cavagrande del Cassibile» nel comune di Avola;

Visto il proprio D.A n. 88 del 14 marzo 1984, con il quale è stata costituita la riserva naturale orientata «Cavagrande del Cassibile», ricadente nel territorio dei comuni di Noto, Siracusa ed Avola;

Considerato che la sezione del T.A.R. di Catania, con sentenza n. 1195 dell'8 luglio 1987, ha annullato il sopra citato D.A. n. 88/84 con la motivazione che la delimitazione della riserva di cui infra, contenuta nella norma legislativa con il puntuale riferimento al comune interessato, non può non avere carattere tassativo e, pertanto, deve negarsi il carattere attuativo al D.A. numero 88/84, in quanto manca la corrispondenza tra fattispecie - norma e fattispecie - atto;

Ritenuto che le censure di legittimità, rivolte dal T.A.R. avverso il citato decreto istitutivo della riserva in parola, non sono estendibili alla parte di area dichiarata riserva naturale, ricadente nel territorio di Avola;

Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nella seduta del 22 marzo 1988, ha espresso il parere che, in ottemperanza alla decisione del T.A.R., si debba adottare un nuovo provvedimento di delimitazione della riserva che comprenda solo quella parte del territorio della riserva, così come a suo tempo determinata e ricadente entro i limiti amministrativi del territorio di Avola;

Ritenuto di dover individuare tipologicamente la riserva naturale «Cavagrande del Cassibile», ai sensi dell'art. 7 della citata legge regionale n. 98/81, come riserva naturale orientata al fine di conservare la vegetazione naturale, ripristinare la vegetazione forestale mediterranea nonché di difendere ed incrementare la fauna mediterranea;

Visto il proprio D.A. n. 968 del 14 luglio 1987, con il quale la gestione della riserva di che trattasi è stata affidata, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 9 del 6 marzo 1986, alla provincia regionale di Siracusa;

Considerato che l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana, nella seduta del «Consiglio regionale» del 22 marzo 1988, ha manifestato tramite il proprio rappresentante l'intendimento di assumere la gestione della riserva in quanto che buona parte dei territori interessati sono in corso di espropriazione e considerate anche le caratteristiche particolari della riserva e la necessità che si proceda al restauro ambientale del territorio della stessa;

Considerato che il «Consiglio regionale», nella stessa seduta del 22 marzo 1988, ha espresso parere favorevole alla richiesta di cui sopra;

Ritenuto di condividere i sopracitati pareri;

Visto il regolamento, recante modalità d'uso e divieti relativi alla riserva naturale di che trattasi, già approvato con D.A. n. 828 del 30 maggio 1987 e modificato in ottemperanza alla decisione del T.A.R. n. 1195 dell'8 luglio 1987;

Decreta:

Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 98/81, la riserva naturale «Cavagrande del Cassibile», ricadente nel comune di Avola.

Art. 2

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di conservare la vegetazione naturale, ripristinare la vegetazione forestale mediterranea nonché di difendere ed incrementare la fauna mediterranea.

Art. 3

Le aree destinate a riserva e pre - riserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnate nella cartografia in scala 1:25.000 (foglio I.G.M. 277 IV NE) allegata, che fa parte integrante del presente decreto e specificatamente con lettera «A» l'area destinata a riserva e con lettera «B» l'area destinata a pre - riserva.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre - riserva si applica il regolamento recante modalità d'uso e divieti, allegato al D.A. 30 maggio 1987, n. 828, che con le modificazioni, come sopra detto, appunto introdotte in ottemperanza alla decisione del T.A.R. n. 1195 dell'8 luglio 1987, fa parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva naturale di cui infra sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 23 maggio 1988.

PLACENTI

Allegato:

RISERVA NATURALE ORIENTATA «CAVAGRANDE DEL CASSIBILE»

Modalità d'uso e divieti:

CAPO I

Disposizioni relative alla riserva

Art. 1

Nel territorio della riserva è consentito:

- a) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo su immobili già esistenti all'interno della riserva nonché mutamenti di destinazione d'uso purché funzionali con le finalità della riserva stessa o scaturenti da esigenze di conduzioni delle aziende agricole compatibili con le finalità della riserva;
- b) realizzare interventi di ristrutturazione edilizia;
- c) esercitare le attività agricole esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tipiche e tradizionali della zona, con esclusione di nuovi impianti di serre. Esercitare attività zootecniche non condotte su scala industriale;
- d) esercitare il pascolo, nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del bosco;
- e) effettuare ogni attività non elencata al successivo articolo 2.

Le opere relative ai punti a) e b), salvo quelle di manutenzione ordinaria, non possono essere intraprese senza nulla osta dell'Assessorato regionale territorio e ambiente che lo rilascia previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Il rilascio da parte delle competenti autorità amministrative di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nulla osta.

I mutamenti di coltura di cui al punto c) potranno essere realizzati previa autorizzazione dell'ente gestore.

L'esercizio del pascolo di cui alla lettera d) richiede apposita autorizzazione da parte dell'E.G., il quale determina i limiti temporali, le zone e il numero dei capi di bestiame ammissibile, eventualmente distinti anche per tipi e fissa un termine per la presentazione delle domande di autorizzazione.

Resta in ogni caso salvo il diritto dei proprietari di richiedere un corrispettivo ai titolari delle autorizzazioni di esercizio del pascolo.

Art. 2

Nel territorio della riserva è vietato:

- a) realizzare nuove costruzioni o effettuare qualsiasi altra trasformazione edilizia del territorio ivi compresa l'apertura di nuove strade, piste, nonché allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti;
- b) prelevare sabbia, terra o altri materiali;
- c) esercitare la caccia, l'uccellazione e la pesca.

Qualora si verificino fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali, dannose alle colture, l'ente gestore può predisporre piani di prelievo. I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

- La pesca sportiva può essere autorizzata dall'ente gestore, con la prescrizione di modalità che garantiscano la conservazione dell'ecosistema fluviale;
- d) danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi e uova;
 - e) asportare o danneggiare piante o parti di esse;
 - f) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora della zona. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale territorio ed ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
 - g) introdurre veicoli di qualsiasi genere;
 - h) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - i) accendere fuochi all'aperto;
 - l) praticare il campeggio;
 - m) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
 - n) introdurre cani anche se al guinzaglio o altri animali domestici;
 - o) raccogliere o manomettere fossili o minerali;
 - p) allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti;
 - q) recintare proprietà se non con siepi a verde e/o materiali naturali, con esclusione di cordoli di cemento armato, paletti e filo spinato;
 - r) svolgere attività pubblicitaria mediante affissione di manifesti o cartelloni non autorizzati dall'ente gestore;
 - s) portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione delle autorità di P.S. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessità di attraversamento della riserva, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia;
 - t) modificare il regime delle acque o la loro composizione;
 - u) esercitare attività estrattive.
- E' ammessa deroga:
- ai divieti di cui alle lettere b), d), e) e p) per scopi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dall'ente gestore, nonchè per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione degli interventi demandati all'ente gestore;
 - al divieto di cui alla lettera g) solo per motivi di pubblico servizio;
 - al divieto di cui alla lettera i) per le necessità inerenti i lavori agricoli e soltanto nell'ambito dei terreni coltivati;
 - ai divieti di cui alle lettere g) e p) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;
 - al divieto di cui alla lettera e) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche, salvo il rispetto delle formazioni vegetali naturali.
- Il taglio di alberi forestali può essere effettuato, previa autorizzazione dell'ente gestore;
- al divieto di cui alla lettera t) per esigenze di attività agricole e zootecniche, previa autorizzazione dell'ente gestore;
 - al divieto di cui alla lettera n) per i cani destinati a guardia di eventuali abitazioni o di greggi.

CAPO II

Disposizioni relative all'area di protezione (pre - riserva)

Art. 3

L'area di protezione della riserva (pre - riserva) è destinata ad usi prevalentemente agro - silvo - pastorali.
In essa potranno altresì prevedersi strutture ricreative turistiche e sportive, destinate a fruizione collettiva.
Dovrà prevedersi, inoltre, la realizzazione di un centro di visita con parcheggio contiguo di adeguata ampiezza.

Art. 4

Per l'area di protezione della riserva (pre - riserva) il comune interessato presenterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un piano di utilizzazione che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto di costituzione della riserva e del presente regolamento, prevederà iniziative di valorizzazione da individuarsi fra quelle previste nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 98/81.

Il piano dovrà garantire una armonica integrazione del territorio dell'area di protezione della riserva (pre - riserva), nel sistema di tutela ambientale della riserva.

Il piano dovrà essere proposto all'Assessorato regionale territorio e ambiente con le procedure di cui all'art. 28 legge regionale entro 180 giorni dall'avvenuta notifica del decreto di approvazione del regolamento contenente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti da osservarsi nella riserva.

Il piano di utilizzazione, che deve avere le caratteristiche di piano particolareggiato, nella previsione della localizzazione delle iniziative e dovrà prevedere per nuovi insediamenti di qualsiasi tipo una fascia di rispetto di metri 100 dal confine della riserva ad eccezione di prescrizioni più restrittive, dovrà utilizzare prioritariamente gli immobili eventualmente esistenti.

Il piano dovrà contenere altresì prescrizioni in rapporto alla tipologia costruttiva ed all'ambientazione delle costruzioni nonchè una disciplina specifica relativa ai limiti ed alle caratteristiche di manufatti necessari alle attività agricole.

Il piano è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

I provvedimenti di concessioni o di autorizzazioni relativi a progetti conformi al piano approvato sono comunicati dal comune competente all'ente gestore ed al Corpo forestale della Regione Siciliana ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 21 della legge regionale n. 52 del 21 agosto 1984.

Art. 5

Nell'area di protezione della riserva (pre - riserva) è consentito:

a) esercitare le attività agricole, zootecniche esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli culturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere previamente autorizzati dall'ente gestore;

b) nelle more dell'approvazione del piano di utilizzazione di cui al precedente articolo 5 è consentito:

1) effettuare gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Quando gli interventi suddetti comportano modificazioni dell'aspetto esterno degli edifici i relativi progetti dovranno essere sottoposti al nulla osta dell'ente gestore;

2) effettuare gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, nonchè nuove costruzioni strettamente necessarie alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Art. 6

Nell'area di protezione della riserva (pre - riserva) è vietato:

a) esercitare attività estrattive;

b) apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali;

c) tagliare alberi forestali, salvo autorizzazione dell'ente gestore;

d) bruciare stoppie a distanza inferiore a mt. 200 dal confine della riserva;

e) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

f) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

g) esercitare la caccia e l'uccellazione;

Qualora si verificino fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali, dannose alle colture, l'ente gestore può predisporre piani di prelievo.

I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;

h) introdurre specie animali estranee alla fauna o alla flora tipiche o proprie della zona; eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere previamente autorizzata dall'Assessorato regionale territorio ed ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

CAPO III

Disposizioni comuni alla riserva ed all'area di protezione (pre - riserva)

Art. 7

I progetti di opere pubbliche, fatta eccezione per quelle di interesse nazionale, da effettuarsi nel territorio della riserva e dell'area di protezione (pre - riserva), devono essere preventivamente autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che ne valuta la compatibilità con le finalità istitutive, con le disposizioni del presente regolamento e con le indicazioni del piano di cui all'art. 4.

Art. 8

La realizzazione da parte di soggetti privati di teleferiche, funivie, elettrodotti, acquedotti e di qualsiasi altra opera non prevista negli articoli precedenti è consentita soltanto per lo svolgimento di attività previste dal presente regolamento e indicate dal piano di cui all'art. 4 o dal provvedimento di affidamento della riserva, con le procedure di cui al precedente art. 7.

Art. 9

Nelle aree della riserva ed in - quelle di protezione (pre - riserva) limitazioni ed eventuali prescrizioni, conseguenti al rispetto delle leggi a tutela del paesaggio, nell'esercizio delle attività agricole, saranno associate a contributi per i maggiori costi che gli agricoltori sono costretti ad affrontare.

ALLEGATO - [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 25 giugno 1988, n. 28].

vedi anche:

Decr. Ass. 10 aprile 1989 ASS. TERRITORIO - Revoca del presente

ALLEGATO 4

N.B. – REVOCATO !

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 aprile 1989, n. 522

G.U.R.S. 29 luglio 1989, n. 37

Revoca del D.A. 23 maggio 1988, n. 736.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dal D.A. 13 luglio 1990.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88;

Visto il D.A. n. 88 del 14 marzo 1984, con cui è stata istituita la riserva naturale Cavagrande del Cassibile nei comuni di Noto, Avola e Siracusa;

Considerato che con sentenze della sezione del T.A.R. di Catania nn. 1195, 1196, 1197 e 1198 del settembre 1987, date sui ricorsi presentati rispettivamente dai sigg. Conigliaro Giuseppe, Gutkowski Loffredo Silvestro di Cassibile, Conigliaro Gaspare e Conigliaro Sebastiano e Ferlisi Tommaso, è stato annullato il D.A. n. 88/84 citato;

Ritenuto che con D.A. n. 736 del 23 maggio 1988 si è ottemperato alle predette decisioni;

Ritenuto altresì che, avverso le decisioni del T.A.R. di cui sopra, è stato proposto appello al C.G.A. e, preliminarmente, è stata richiesta la sospensione della esecuzione della sentenza stessa;

Viste le ordinanze del C.G.A. nn. 392, 394, 395 e 396 del 15 dicembre 1988, con cui sono state accolte le preliminari istanze di sospensione;
Ritenuto che va data esecuzione a dette ordinanze;
Visto il D.A. n. 968 del 14 luglio 1987, con il quale la gestione della riserva di che trattasi è stata affidata, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 9 del 6 marzo 1986, alla Provincia regionale di Siracusa;
Considerato che l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana, nella seduta del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale del 22 marzo 1988, ha manifestato tramite il proprio rappresentante l'intendimento di assumere la gestione della riserva in quanto buona parte dei territori interessati sono in corso di espropriazione e considerate anche le caratteristiche particolari della riserva e la necessità che si proceda al restauro ambientale del territorio della stessa;
Considerato che il Consiglio regionale, nella stessa seduta del 22 marzo 1988, ha espresso parere favorevole alla richiesta di cui sopra;
Ritenuto di condividere quanto sopra;

Decreta:

Art. 1

In esecuzione delle ordinanze del C.G.A., di cui alle premesse, il D.A. n. 736 del 23 maggio 1988 è revocato.

Art. 2

La riserva naturale Cavagrande del Cassibile, già istituita con D.A. n. 88 del 14 marzo 1984, che riacquista tutti i propri effetti giuridici, è delimitata come da cartografia allegata al citato D.A. n. 88/84.

Art. 3

Nei territori destinati a riserva e pre - riserva si applica il regolamento recante modalità d'uso e divieti, allegato al D.A. n. 828 del 30 maggio 1987.

Art. 4

La gestione della riserva naturale di cui sopra è affidata alla Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 10 aprile 1989.

PLACENTI

vedi anche:

Decr. Ass. 13 luglio 1990 ASS. TERRITORIO - Revoca del presente

ALLEGATO 5

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 13 luglio 1990, n. 649
G.U.R.S. 13 ottobre 1990, n. 47

**Costituzione della riserva naturale «Cavagrande del Cassibile»
ricadente nei comuni di Avola, Noto e Siracusa e revoca di precedenti
disposizioni.**

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988;

Premesso che:

- con D.A. n. 88 del 14 marzo 1984 questo Assessorato aveva proceduto ad istituire la riserva naturale «Cavagrande del Cassibile» nei comuni di Noto, Avola e Siracusa;

- la sezione del TAR di Catania; con sentenze numeri 1195, 1196, 1197 e 1198 del settembre 1987, ha annullato il D.A. n. 88/84 sopra richiamato, in quanto il comprensorio delimitato dal decreto assessoriale era entità diversa da quella prevista dall'art. 31 della legge regionale n. 98/81, comprendendo anche zone territoriali dei comuni di Noto e Siracusa;

- con D.A. n. 736 del 23 maggio 1988, si è ottemperato alle superiori decisioni istituendo la riserva «Cavagrande del Cassibile», soltanto nel comune di Avola;

- contemporaneamente, avverso le decisioni del TAR di cui sopra, è stato proposto appello al C.G.A. e preliminarmente è stata richiesta la sospensione della esecuzione della sentenza stessa in forza anche dell'art. 45 della legge regionale n. 14/88;

- il C.G.A., con ordinanze nn. 392, 394, 395, 396 del 15 dicembre 1988, ha accolto la preliminare istanza di sospensione;

- conseguentemente, con D.A. n. 522 del 10 aprile 1989, in esecuzione delle sopra richiamate ordinanze del C.G.A., è stato revocato il D.A. n. 736/88 sopra citato, mentre il D.A. n. 88/84, di cui al primo alinea, ha riacquisito tutti i propri effetti giuridici;

- il C.G.A., con decisione del 27 giugno 1989, ha confermato la decisione del TAR e, pertanto, confermato l'annullamento del D.A. n. 88/84 sopra citato;

Ritenuto che sia necessario assicurare congrua tutela all'area di cui sopra;

Visto l'art. 45 della legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nelle sedute del 20 aprile 1983, 20 dicembre 1983 e 13 marzo 1984, ove sono contenute le motivazioni scientifico - naturalistiche che hanno condotto all'individuazione del biotopo da tutelare e alla conseguente presente delimitazione;

Visto il regolamento recante modalità d'uso e l'elenco dei divieti relativi alla riserva naturale di che trattasi, già approvato con D.A. n. 828 del 30 maggio 1987;

Visto il parere espresso dal Consiglio regionale nella seduta del 18 ottobre 1989 in ordine alla delimitazione, al regolamento e all'affidamento della riserva di cui in parola;

Considerato che il Consiglio regionale nella predetta seduta del 18 ottobre 1989 ha espresso anche il parere che dal testo dell'art. 7 del citato regolamento della riserva vada cancellato l'inciso «fatta eccezione per quelle di interesse nazionale»;

Ritenuto di dovere procedere alla modifica del regolamento della riserva, così come riportato al superiore considerato;

Visto il D.A. n. 968 del 14 luglio 1987, con il quale la gestione della riserva naturale «Cavagrande del Cassibile» è stata affidata alla provincia regionale di Siracusa;

Considerato che il rappresentante dell'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana, nella seduta del Consiglio regionale del 22 marzo 1988, ha manifestato l'opportunità che la gestione della

riserva venga assunta dall'Azienda citata in quanto che buona parte dei territori interessati sono in corso di espropriazione in favore della medesima Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta del 22 marzo 1988, ha espresso parere favorevole alla richiesta di cui sopra;

Visto il verbale delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana n. 302 del 5 luglio 1988, con il quale viene formalizzata la disponibilità dell'Azienda ad avere affidata la gestione della riserva naturale «Cavagrande del Cassibile»;

Ritenuto, pertanto, di costituire la riserva naturale «Cavagrande del Cassibile», ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge regionale n. 98/81 e dell'art. 45 della legge regionale n. 14/88, nei comuni di Avola, Noto e Siracusa e secondo la planimetria allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Ritenuto, altresì, di dovere procedere alla revoca formale dei decreti n. 88/84, n. 736/88, n. 968/87, n. 522/89 sopra citati;

Decreta:

Art. 1

Sono conseguentemente revocati i decreti n. 88/84, n. 736/88, n. 968/87 e 522/89 per i motivi di cui alle premesse del presente provvedimento.

Art. 2

E' costituita, per le motivazioni di cui in premessa, la riserva naturale «Cavagrande del Cassibile», ricadente nei comuni di Avola, Noto e Siracusa.

Art. 3

La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata ai fini di conservare la vegetazione naturale, ripristinarne la vegetazione forestale mediterranea nonché di difendere ed incrementare la fauna mediterranea.

Art. 4

Le aree destinate a riserva e a pre-riserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnate nella cartografia in scala 1:25.000, fogli IGM 277 IV NO e 277 IV NE allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e, specificatamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a pre-riserva.

Art. 5

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva si applica il regolamento, recante modalità d'uso e divieti, allegato al D.A. n. 828 del 30 maggio 1987 che, con le modificazioni di cui in premessa, fa parte integrante del presente decreto.

Art. 6

La gestione della riserva naturale di cui infra sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana con successivo provvedimento previo parere della Commissione legislativa permanente per l'ecologia della Assemblea regionale siciliana.

Il presente decreto, con i relativi allegati, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 13 luglio 1990.

GORGONE

Allegato: (TESTO REGOLAMENTO D.A. 30 maggio 1987, n. 828)

RISERVA NATURALE ORIENTATA «CAVAGRANDE DEL CASSIBILE»

Modalità d'uso e divieti

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISERVA

Art. 1

Nel territorio della riserva è consentito:

a) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo su immobili già esistenti all'interno della riserva, nonché mutamenti di destinazione d'uso purchè funzionali con le finalità della riserva stessa o scaturenti da esigenze di conduzione delle aziende agricole compatibili con le finalità della riserva;

b) realizzare interventi di ristrutturazione edilizia;

c) esercitare le attività agricole esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tipiche e tradizionali della zona, con esclusione di nuovi impianti di serre. Esercitare attività zootecniche non condotte su scala industriale;

d) esercitare il pascolo, nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del bosco;

e) effettuare ogni attività non elencata al successivo articolo 2.

Le opere relative ai punti a) e b), salvo quelle di manutenzione ordinaria, non possono essere intraprese senza nulla-osta, dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che lo rilascia previo parere del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Il rilascio da parte delle competenti autorità amministrative di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nulla-osta.

I mutamenti di coltura di cui al punto c) potranno essere realizzati previa autorizzazione dell'Ente gestore.

L'esercizio del pascolo di cui alla lettera d) richiede apposita autorizzazione da parte dell'E.G., il quale determina i limiti temporali, le zone e il numero dei capi di bestiame ammissibile, eventualmente distinti anche per tipi e fissa un termine per la presentazione delle domande di autorizzazione.

Resta in ogni caso salvo il diritto dei proprietari di richiedere un corrispettivo ai titolari delle autorizzazioni di esercizio del pascolo.

Art. 2 (*Questo articolo dovrebbe essere corretto, in quanto la seconda delle deroghe ammesse riporta la lettera e) invece che g), come l'originale regolamento D.A. n. 828/87*)

Nel territorio della riserva è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni o effettuare qualsiasi altra trasformazione edilizia del territorio ivi compresa l'apertura di nuove strade, piste, nonché allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti;

b) prelevare sabbia, terra o altri materiali;

c) esercitare la caccia, l'uccellazione e la pesca.

Qualora si verificano fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali, dannose alle colture, l'Ente gestore può predisporre piani di prelievo. I piani sono eseguiti dallo stesso Ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente sentito il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

La pesca sportiva può essere autorizzata dall'Ente gestore, con la prescrizione di modalità che garantiscano la conservazione dell'ecosistema fluviale;

d) danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi e uova;

e) asportare o danneggiare piante o parti di esse;

f) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora della zona. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;

g) introdurre veicoli di qualsiasi genere;

h) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

i) accendere fuochi all'aperto;

l) praticare il campeggio;

m) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

n) introdurre cani anche se al guinzaglio o altri animali domestici;

o) raccogliere o manomettere fossili o minerali;

p) allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti;

q) recintare proprietà se non con siepi a verde e/o materiali naturali, con esclusione di cordoli di cemento armato, paletti e filo spinato;

r) svolgere attività pubblicitaria mediante affissione di manifesti o cartelloni non autorizzati dall'Ente gestore;

s) portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione delle autorità di P.S. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessità

di attraversamento della riserva, le armi, qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia;

- t) modificare il regime delle acque e la loro composizione;
- u) esercitare attività estrattive.

E' ammessa deroga:

- ai divieti di cui alle lettere b), d), e), e p) per scopi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dall'Ente gestore, nonché per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione degli interventi demandati all'Ente gestore;

- al divieto di cui alla lettera e) solo per motivi di pubblico servizio; (DOVREBBE ESSERE INVECE “ lettera g)”, come secondo il regolamento D.A. n. 828/87).

- al divieto di cui alla lettera i) per le necessità inerenti i lavori agricoli e soltanto nell'ambito dei terreni coltivati;

- ai divieti di cui alle lettere g) e p) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;

- al divieto di cui alla lettera e) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche, salvo il rispetto delle formazioni vegetali naturali.

Il taglio di alberi forestali può essere effettuato, previa autorizzazione dell'Ente gestore;

- al divieto di cui alla lettera t) per esigenze di attività agricole e zootecniche, previa autorizzazione dell'Ente gestore;

- al divieto di cui alla lettera n) per i cani destinati a guardia di eventuali abitazioni o di greggi.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AREA DI PROTEZIONE (PRE-RISERVA)

Art. 3

L'area di protezione della riserva (pre-riserva) è destinata ad usi prevalentemente agro-silvo-pastorali.

In essa potranno altresì prevedersi strutture ricreative turistiche e sportive, destinate a fruizione collettiva.

Dovrà prevedersi, inoltre, la realizzazione di un centro di visita con parcheggio contiguo di adeguata ampiezza.

Art. 4 (*Il terzo capolinea corregge il rispettivo dell'art. 4 del D.A. n. 828/87 sostituendo “di cui all'art. 28 legge regionale entro 180 giorni” con “di cui all'art. 23, legge regionale n. 14/88 entro 180 giorni”*).

Per le aree di protezione della riserva (pre-riserva) i comuni interessati di intesa fra loro presenteranno all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un piano di utilizzazione che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto di costituzione della riserva e del presente

regolamento, prevederà iniziative di valorizzazione da individuarsi fra quelle previste nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 98/81.

Il piano dovrà garantire un'armonica integrazione del territorio dell'area di protezione della riserva (pre-riserva), nel sistema di tutela ambientale della riserva.

Il piano dovrà essere proposto all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con le procedure di cui all'art. 23, legge regionale n. 14/88 entro 180 giorni dall'avvenuta notifica del decreto di approvazione del regolamento contenente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti da osservarsi nella riserva.

Il piano di utilizzazione deve avere le caratteristiche di piano particolareggiato, nella previsione della localizzazione delle iniziative e dovrà prevedere per nuovi insediamenti di qualsiasi tipo una fascia di rispetto di metri 100 dal confine della riserva ad eccezione di prescrizioni più restrittive, dovrà utilizzare prioritariamente gli immobili eventualmente esistenti.

Il piano dovrà contenere altresì prescrizioni in rapporto alla tipologia costruttiva ed all'ambientazione delle costruzioni nonché una disciplina specifica relativa ai limiti ed alle caratteristiche di manufatti necessari alle attività agricole.

Il piano è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

I provvedimenti di concessione o di autorizzazione relativi a progetti conformi al piano approvato sono comunicati dal comune competente all'Ente gestore ed al Corpo forestale della Regione Siciliana ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 21 della legge regionale n. 52 del 21 agosto 1984.

Art. 5

Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è consentito:

a) esercitare le attività agricole, zootecniche esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazione di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere previamente autorizzati dall'Ente gestore;

b) nelle more dell'approvazione del piano di utilizzazione di cui al precedente articolo 5 è consentito:

1) effettuare gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 20 della legge regionale n. 71/78.

Quando gli interventi suddetti comportano modificazioni dell'aspetto esterno degli edifici i relativi progetti dovranno essere sottoposti al nulla-osta dell'Ente gestore;

2) effettuare gli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 20 della legge regionale n. 71/78, nonché nuove costruzioni strettamente necessarie alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Art. 6

Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è vietato:

a) esercitare attività estrattive;

- b) apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali;
- c) tagliare alberi forestali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore;
- d) bruciare stoppie a distanza inferiore a mt. 200 dal confine della riserva;
- e) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- f) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
- g) esercitare la caccia e l'uccellazione;

Qualora si verificano fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali, dannose alla coltura, l'Ente gestore può predisporre piani di prelievo.

I piani sono eseguiti dallo stesso Ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente, sentito il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;

h) introdurre specie animali estranee alla fauna o alla flora tipiche o proprie della zona; l'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere previamente autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA RISERVA ED ALL'AREA DI PROTEZIONE (PRE - RISERVA)

Art. 7 (Che modifica l'art. 7 del D.A. n. 828/87, in quanto dopo la frase "I progetti di opere pubbliche," è stato tolto l'inciso, riportato invece nell'art. 7 del D.A. n. 828/87, "fatta eccezione per quelle di interesse nazionale,")

(In questo articolo, dopo le parole "che ne valuta la compatibilità" mancano le parole "con le finalità istitutive," di cui all'art. 7 del D.A. n. 828/87).

I progetti di opere pubbliche da effettuarsi nel territorio della riserva e dell'area di protezione (pre-riserva) devono essere preventivamente autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che ne valuta la compatibilità (IL PRESENTE DECRETO HA DIMENTICATO DI SCRIVERE IN QUESTO PUNTO: "con le finalità istitutive," CHE INVECE RIPORTA L'ART. 7 DEL REGOLAMENTO D.A. n. 828/87)con le disposizioni del presente regolamento e con le indicazioni del piano di cui all'art. 4.

Art. 8

La realizzazione da parte di soggetti privati di teleferiche, funivie, elettrodotti, acquedotti e di qualsiasi altra opera non prevista negli articoli precedenti è consentita soltanto per lo svolgimento di attività previste dal presente regolamento e indicate dal piano di cui all'art. 4 o dal provvedimento di affidamento della riserva, con le procedure di cui al precedente art. 7.

Art. 9

Nelle aree della riserva ed in quelle di protezione (pre-riserva) limitazioni ed eventuali prescrizioni, conseguenti al rispetto delle leggi a tutela del paesaggio, nell'esercizio delle attività agricole, saranno associate a contributi per i maggiori costi che gli agricoltori sono costretti ad affrontare.

Planimetria - [non disponibile, vedasi, G.U.R.S. 13 ottobre 1990, n. 47].

ALLEGATO 6

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 novembre 1997, n. 823

G.U.R.S. 23 maggio 1998, n. 26

*Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 20 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 5.*

Notificato all'Azienda Foreste DD.R.S. con nota n. 5838 del 25/3/1998.

**Affidamento della gestione della riserva Cavagrande del Cassibile
all'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana.**

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;

Visto il decreto n. 649 del 13 luglio 1990, con il quale è stata costituita la riserva naturale Cavagrande del Cassibile, ricadente nel territorio dei comuni di Noto, Avola e Siracusa, provincia di Siracusa;

Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) nella seduta del 22 marzo 1988 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana;

Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S. in data 24 ottobre 1990 ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;

Considerato ancora che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nella seduta del 15 aprile 1997, ha confermato il proprio parere favorevole all'affidamento della gestione della riserva in argomento all'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana;

Ritenuto di condividere i pareri espressi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;

Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale "a svolgere" anche compiti di "gestione di riserve naturali";

Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'Azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele "con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio", nonché tramite "un contributo" che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà "in entrata nel bilancio dell'azienda";

Considerato anche che le somme da versare in entrata "saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire";

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la gestione della riserva Cavagrande del Cassibile è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana.

Art. 2

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4, della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:

- provvedere alla tabellazione e/o recinzione della riserva. Il progetto relativo redatto dall'azienda sarà approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
- fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
 - le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;

- le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
- i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
- la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
- l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
- eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
- individuare il responsabile della gestione della riserva;
- garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento;
- determinare ed erogare gli indennizzi per danni provocati alla fauna selvatica, nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 3

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.

L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.

L'ente gestore previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente può chiedere un corrispettivo per la visita e fruizione delle riserve.

Art. 4

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al punto 4 dell'art. 31, legge regionale n. 16/96.

Art. 5

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.

Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato, onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, art. 34, legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree

protette, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

L'ente gestore al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi, di cui all'art. 41, legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Palermo, 20 novembre 1997.

GRIMALDI